

Modifiche al Bilancio delle SpA

Il Decreto Legislativo 127/91, nel recepire la IV^a direttiva CEE, ha introdotto sostanziali e notevoli modifiche al bilancio delle società di capitali, stravolgendo nei contenuti e nella forma i prospetti di bilancio.

L'art. 2423 "Redazione del bilancio" nella precedente stesura prevedeva che gli amministratori dovessero redigere il bilancio d'esercizio con il conto dei profitti e delle perdite.

Dal bilancio e dal conto dei profitti e delle perdite dovevano risultare con chiarezza e precisione la situazione patrimoniale della società, gli utili conseguiti o le perdite sofferte.

Il termine "bilancio" era usato per definire lo stato patrimoniale e, senza fissare un modello di redazione, elencava le diverse voci che costituivano gli elementi dell'attivo e del passivo.

Allo stesso modo il "conto dei profitti e delle perdite" prevedeva l'esposizione dei ricavi e dei costi imputati all'esercizio, indicando distintamente nel loro importo complessivo le varie voci.

L'art. 2423 C.C. attualmente vigente prevede che gli amministratori redigano il fascicolo di bilancio composto da due documenti di natura contabile, il conto economico e lo stato patrimoniale, la nota integrativa, nonché la relazione sulla gestione, redatta dagli amministratori e la Relazione dei sindaci e del soggetto incaricato del controllo contabile.

Il conto economico ha la funzione di offrire evidenza del risultato della gestione nell'esercizio di riferimento attraverso la contrapposizione algebrica di tutti i componenti negativi di reddito (costi) e di tutti quelli positivi (ricavi) riferibili al periodo.

La struttura del conto economico di bilancio si definisce a valore e costi della produzione. La forma scalare permette l'immediata visualizzazione dei dati parziali e dei risultati che si producono nelle diverse aree di attività aziendale.

Lo stato patrimoniale fotografa la situazione del patrimonio alla chiusura dell'esercizio nelle sue tre parti: le attività, la cui suddivisione tra immobilizzazioni ed attivo circolante trova fondamento nella destinazione economica dei beni all'interno dell'impresa, le passività ed il patrimonio netto; dall'esame dello stato patrimoniale si desume anche la situazione finanziaria della società.

La nota integrativa è un documento attraverso il quale gli amministratori devono ampliare la comprensibilità, la chiarezza e la portata informativa dei due documenti principali.

Gli articoli 2423 e 2423 bis dell'attuale legislazione civilistica evidenziano i postulati di bilancio e, rispettivamente, le **clausole generali** e i **principi di redazione** da rispettare nel redigere il bilancio.

L'art. 2423 precisa che il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio.

Per rispettare il postulato della chiarezza (art. 2423 – ter) è obbligatorio rispettare gli schemi di bilancio previsti dagli artt. 2424 e 2425 C.C.; è vietato raggruppare voci che possano danneggiare la chiarezza e la comprensibilità del bilancio ed è vietato effettuare compensi di partite, ovvero non vanno effettuate compensazioni tra valori di bilancio di segno opposto.

Per rispettare la clausola della rappresentazione veritiera e corretta (true and fair view) si richiede che i redattori del bilancio operino correttamente le stime e ne rappresentino il risultato al fine di offrire un trasparente strumento di informazione ed interpretazione sull'andamento della gestione aziendale, utilizzando correttamente i principi contabili che riguardano la compilazione del bilancio. L'aggettivo corretto vuole sottolineare la lealtà che deve orientare gli amministratori nell'applicazione delle regole.

A tutela di tali principi il legislatore dispone l'obbligo di fornire informazioni complementari per dare una rappresentazione veritiera e corretta della realtà aziendale (rendiconto finanziario e prospetto delle variazioni nelle voci di patrimonio netto). L'obbligo di derogare dalle disposizioni stabilite nel Codice Civile con indicazione dei motivi nella Nota Integrativa.

Il legislatore nell'art. 2423-bis ha fissato alcuni principi di redazione del bilancio per consentire la corretta determinazione del reddito d'esercizio e del patrimonio di funzionamento e offrire ai soggetti interessati la possibilità di avere a disposizione un idoneo strumento di informazione.

Nel **principio della prudenza** è prevista l'imputazione dei costi e delle perdite presunti e l'obbligo di non considerare i ricavi e gli utili non ancora realizzati. Inoltre si tiene conto dei rischi e delle perdite di competenza, anche se conosciuti dopo la chiusura dell'esercizio.

Il **principio della continuazione dell'attività aziendale e della funzione economica dell'elemento patrimoniale attivo o passivo** richiede che la valutazione degli elementi patrimoniali debba essere effettuata nella prospettiva della continuazione dell'attività dell'impresa.

Il **principio della competenza economica** viene rispettato se si attribuiscono al periodo costi e ricavi che si riferiscono a operazioni che si sono in esso concluse.

Il **principio della separatezza** dispone che i differenti elementi compresi nelle singole voci debbano essere valutati separatamente al fine di evitare la valutazione complessiva degli elementi eterogenei compresi in una specifica voce patrimoniale (es. crediti).

Il **principio della costanza** sottolinea che i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro per favorire ed attuare le politiche di bilancio e "pilotare" i risultati economici d'esercizio.

Dal Bilancio d'esercizio allo Stato Patrimoniale a stati comparati

Le modifiche apportate dalla IV direttiva CEE concernente lo Stato Patrimoniale riguardano le distinzioni delle voci dell'attivo e del passivo e introducono un prospetto di Stato Patrimoniale a dati comparati

Le voci dell'attivo erano raggruppate senza specifiche distinzioni tra immobilizzazioni materiali e immateriali, nonché le immobilizzazioni finanziarie. Nell'attivo circolante le rimanenze erano classificate soltanto tra materie prime e merci, invece i crediti verso clienti avevano un'ampia suddivisione.

Le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni e le disponibilità liquide con l'introduzione della direttiva hanno trovato una nuova classificazione. Citiamo inoltre la voce A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti e la voce D) Ratei e risconti con separata indicazione del disaggio su prestiti che sono di nuova introduzione.

Nei fondi ammortamento non era rispettata la natura rettificativa degli stessi e non si prevedeva in alcun modo l'imputazione dei criteri finanziari che nell'attivo non può essere del tutto rispettata.

Nel passivo c'è stato un ampliamento tra le voci del patrimonio netto configurando maggiori distinzioni tra le riserve e l'introduzione dell'utile o la perdita d'esercizio nonché quelli portati a nuovo. L'introduzione delle voci B) Fondi per rischi e oneri, C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato ed E) Ratei e risconti con separata indicazione dell'aggio su prestiti.

La voce D) Debiti ha separata indicazione fra quelli a breve termine e quelli con scadenza a lungo termine.

In calce allo stato patrimoniale devono risultare le garanzie prestate direttamente e indirettamente e le garanzie prestate a favore di imprese controllate, collegate nonché di controllanti.

Dal Conto dei profitti e delle perdite al Conto economico a valore e costi della produzione

La IV direttiva ha suggerito ai Paesi della CEE le possibili configurazioni per redigere il Conto economico. Il nostro legislatore ha optato per la configurazione del **conto economico a valore e costi della produzione nella forma scalare**; essa prevede la classificazione dei componenti positivi e negativi di reddito in base alla loro natura. In particolare il conto economico a valore e costi della produzione comprende i seguenti 5 raggruppamenti:

A – Valore della produzione

B – Costi della produzione

C – Proventi e oneri finanziari

D – Rettifiche di valore di attività finanziarie

E – Proventi e oneri straordinari.

Tale struttura del conto economico ha sostituito il previgente **conto dei profitti e delle perdite**, nel quale non era previsto alcun raggruppamento di voci e l'utile o la perdita (risultato economico) scaturiva dalla contrapposizione di tutti i profitti (ricavi) e di tutte le perdite (costi) dell'esercizio.

Il conto economico a valore e costi della produzione evidenzia, invece, il risultato prodotto dalle singole aree di gestione (area della produzione, area finanziaria, area straordinaria, area fiscale). Tuttavia è opportuno evidenziare che tale configurazione del conto economico non evidenzia il risultato prodotto dalla sola gestione caratteristica in quanto nell'area della produzione confluiscono, oltre ai componenti della gestione tipica, anche quelli della gestione extra – caratteristica (o atipica).

Dai precedenti agli attuali criteri di valutazione

Rispetto ai [criteri di valutazione](#) la normativa civilistica vigente all'art. 2426 ha apportato modifiche e ampliamenti, rispetto all'art. 2425 ante D.Lgs 127/91 ed in particolare:

- al punto 1 dell'art. 2425 sono state date maggiori chiarimenti circa le immobilizzazioni materiali e immateriali, nonché indicazioni particolareggiate relative all'ammortamento e alla loro collocazione nel bilancio (rif. punti 1, 2, 3, 5 dell'art. 2426 nuovo ordinamento);
- il punto 2 dell'art. 2425 concernente le rimanenze di merci ha subito diversi ampliamenti, infatti i punti 9, 10, 12 dell'art. 2426 fanno riferimento alle rimanenze, ai titoli, alle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni, ai beni fungibili, alle attrezzature industriali e commerciali, materie prime, sussidiarie e di consumo;

- il punto 3 dell'art. 2425 riferentesi ai diritti di brevetto industriale, diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, diritti di concessione e marchi di fabbrica è stato, in modo implicito, raggruppato nei punti 3 e 4 del nuovo art. 2426;
- il punto 4 dell'art. 2425 ha subito specificazioni in quanto prima trattava il valore delle azioni e dei titoli a reddito fisso, ora invece tratta immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate introdotte dalla riforma del diritto societario;
- il punto 5 dell'art. 2425 è stato del tutto eliminato dal legislatore e trattava delle partecipazioni non azionarie e dei loro criteri di valutazione;
- il punto 6 dell'art. 2425 fa riferimento ai punti 8 e 8 *bis* dell'art. 2426 in materia di valutazione dei crediti, nonché ha visto l'introduzione di attività e passività in valuta e delle immobilizzazioni in valuta;
- il punto 7 dell'art. 2425 è stato sostituito con il nuovo punto 7 che argomenta il disaggio su prestiti.

Il legislatore ha introdotto due nuovi punti:

- il punto 6 dell'art. 2426 che tratta il costo dell'avviamento e la sua collocazione in bilancio;
- il punto 11 dell'art. 2426 lavori in corso su ordinazione.